CAMERA DEI DEPUTATI N. 349-148-E

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA)

(RELATORE **RUSSO CARLO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta dell' 8 marzo 1951

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 21 dicembre 1951 (*Stampato n.* ***1608***)

MODIFICATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 16 luglio 1952 (*Stampato n.* ***349-148-B***)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 14 ottobre 1952 (*Stampato n.* ***1608-B***)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GRASSI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 18 ottobre 1952

Norme sul *referendum* e sulla iniziativa legislativa del popolo

---

Presentata alla Presidenza il 12 marzo 1953

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge « Norme sul *referendum* e sulla iniziativa legislativa del popolo » approvato dalla Camera dei deputati con modifiche al testo del Senato, nella seduta del 16 luglio 1952, è stato ulteriormente emendato dal Senato della Repubblica nella seduta del 14 ottobre 1952 e ritorna pertanto al nostro esame. Le modifiche di maggior rilievo apportate dal Senato al testo riguardano l'articolo 4 e l'introduzione di un nuovo articolo, l'articolo 12, in sostituzione degli articoli 37, 38 e 39 delle disposizioni finali, delle quali il Senato propone la soppressione.

Le altre modificazioni hanno puramente carattere formale e di coordinamento.

Nell'articolo 4 del testo approvato dalla Camera si disponeva che chi procede al deposito del primo elenco di firmatari presso ciascuna Corte di appello deve indicare le generalità e il domicilio di un firmatario legittimato ad intervenire al giudizio sulla ammissibilità costituzionale del *referendum*.

Scopo della norma era di garantire la possibilità del contraddittorio nel giudizio, limitando il numero dei legittimati ad intervenire ad uno per ogni Corte d'appello per rendere praticamente possibile il giudizio.

Il Senato ha accolto il principio del contraddittorio, che aveva escluso quando approvò per la prima volta il disegno di legge nella seduta del 21 dicembre 1951, ma ha ritenuto di limitare ulteriormente il numero delle persone legittimate ad intervenire nel giudizio, riservando tale diritto solo ad un firmatario designato nel primo elenco depositato presso la Corte di appello di Roma o in difetto presso la Corte di appello più vicina a quella di Roma.

Scopo della modificazione introdotta è il comprensibile desiderio di semplificare il più possibile il giudizio sulla ammissibilità del *referendum*, sembrando inopportuno al Senato che la legge offrisse la possibilità di numerose costituzioni in giudizio con larghissimo intervento di avvocati « con il che » come osservò il senatore Rizzo Giovanni Battista proponente l'emendamento « il giudizio avanti la Corte costituzionale assumerebbe una figurazione diversa dai fini che ci si propone ».

Le preoccupazioni del Senato, per quanto comprensibili, non appaiono del tutto giustificate perché non sarebbero derivati gravi inconvenienti dal consentire gli interventi in giudizio di un firmatario per ogni elenco depositato presso le Corti di appello italiane, come era previsto nel testo approvato dalla Camera.

La modificazione introdotta dal Senato non incide però sulla sostanza della legge e pertanto se ne propone l'approvazione.

La seconda modificazione introdotta dal Senato si riferisce alla introduzione di un nuovo articolo (articolo 12) con il quale si disciplina la procedura del giudizio per l'ammissibilità della richiesta di *referendum* davanti alla Corte costituzionale. In relazione all'approvazione di questo nuovo articolo il Senato ha soppresso gli articoli 37, 38 e 39 delle disposizioni finali e transitorie, che dettavano norme sul giudizio di fronte alla Corte di cassazione a sezioni unite.

Il testo del Senato merita la nostra piena approvazione poiché esso è la naturale conseguenza dell'approvazione — nel frattempo avvenuta — da parte del Parlamento della legge costituzionale, che reca come prima firma quella dell'onorevole Giovanni Leone, con la quale si attribuisce alla Corte costituzionale la competenza a giudicare sulla ammissibilità costituzionale delle richieste di *referendum*.

Conseguentemente non vi è più alcuna ragione per dettare norme sul giudizio di fronte alla Corte di cassazione.

Le altre modificazioni introdotte dal Senato al testo approvato dalla Camera dei deputati sono modificazioni puramente formali. A nome della Commissione unanime il relatore propone pertanto all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge in esame secondo il testo approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 14 ottobre 1952.

RUSSO CARLO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

CAPO I.

REFERENDUM PER L'ABROGAZIONE DELLE LEGGI E DEGLI ATTI AVENTI VALORE DI LEGGE

SEZIONE I.

Richieste di referendum.

ART. 1.

Alla richiesta di *referendum* per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, qualunque sia il tempo da cui è in vigore, possono partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati.

La richiesta viene effettuata con la firma da parte degli elettori di fogli eventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente.

ART. 2.

I fogli debbono essere di dimensioni uguali a quelle della carta bollata e debbono contenere al loro inizio, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del *referendum* con la precisa indicazione della legge o dell'atto avente forza di legge, o delle singole disposizioni di essi, di cui si chiede la abrogazione e devono portare il timbro a data della Corte d'appello ed essere firmati dal cancelliere prima che sia iniziata la raccolta delle firme.

Le firme debbono indicare il nome, cognome e paternità del sottoscrittore ed essere completate con la menzione del comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

Subito dopo l'ultima firma in ogni foglio, seguirà l'autenticazione formale, in forma collettiva, delle firme, ad opera di notaio o di cancelliere di Pretura.

Alle richieste di *referendum* devono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi relative ai cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro cinque giorni dalla relativa richiesta.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

CAPO I.

REFERENDUM PER L'ABROGAZIONE DELLE LEGGI E DEGLI ATTI AVENTI VALORE DI LEGGE

SEZIONE I.

Richieste di referendum.

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Per le prestazioni del notaio e del cancelliere è dovuto l'onorario stabilito dall'articolo 12, comma quarto, del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26.

L'adesione degli elettori che non sappiano o non possano firmare alla richiesta del *referendum* verrà raccolta, parimenti dal notaio, in atto separato.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Ciascun elenco sarà depositato, a cura di uno qualsiasi dei firmatarî, presso la cancelleria della Corte d'appello nella cui giurisdizione il notaio o il cancelliere che hanno autenticato le firme esercitano le loro funzioni.

Il cancelliere della Corte rilascia ricevuta, nella quale sono indicati: il giorno del deposito, l'oggetto del *referendum*, il numero dei sottoscrittori, l'indicazione del notaio o del cancelliere che ha autenticato le firme, il numero dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali allegati.

Il deposito deve essere effettuato entro tre mesi dalla data di autenticazione delle firme; altrimenti, le firme perdono efficacia.

Chi procede al deposito del primo elenco presso ciascuna Corte di appello deve indicare le generalità e il domicilio di un firmatario ai fini della rappresentanza nel giudizio di cui all'articolo 12. Tale rappresentanza spetta soltanto al firmatario designato in base al primo elenco depositato presso la Corte di appello di Roma o, in difetto, presso la Corte di appello più vicina a quella di Roma.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Il Presidente della Corte d'appello, presso la quale siano state depositate richieste di *referendum*, deve darne immediata comunicazione al Presidente della Corte di cassazione indicando la data del deposito e il numero complessivo dei richiedenti risultante dalle dichiarazioni di coloro che hanno proceduto al deposito.

Il Presidente della Corte di cassazione entro il giorno successivo alla ricezione di tale comunicazione nomina cinque magistrati della Corte stessa, uno dei quali con funzioni di Presidente. Essi costituiscono l'Ufficio centrale per il *referendum* popolare. Nomina anche tre magistrati della Corte quali membri supplenti.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

L'Ufficio centrale provvede al computo del numero complessivo delle richieste di *referendum*, risultanti dalle comunicazioni delle diverse Corti d'appello. Non appena raggiunto il numero di cinquecentomila richiedenti, ne dà atto con propria ordinanza che viene immediatamente comunicata ai Presidenti delle Corti d'appello della Repubblica.

Qualora, entro il termine di tre mesi dalla data della comunicazione di cui al primo comma dell'articolo precedente, non risultino depositate 500 mila firme di elettori, l'Ufficio dà atto di tale mancato raggiungimento con propria ordinanza che viene affissa nell'albo delle Corti d'appello della Repubblica e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*. Le richieste depositate perdono efficacia.

La procedura di richiesta di quel *referendum* non può essere rinnovata, se non sia decorso almeno un anno dalla data dell'ordinanza di cui al comma precedente.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

I Presidenti delle singole Corti d'appello, entro tre giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di cui al primo comma dell'articolo precedente, designano una delle sezioni delle Corti medesime che assume le funzioni di Sezione speciale circoscrizionale per il *referendum* popolare.

Entro 30 giorni dalla data della sua costituzione la Sezione procede al controllo e al computo delle firme, verificando se sono state osservate le modalità di cui agli articoli precedenti e se i firmatarî abbiano i requisiti prescritti dalla legge, escludendo le firme di coloro che ne risultassero privi.

Si considerano valide soltanto le richieste che risultino depositate non oltre il termine di tre mesi dalla data della prima comunicazione di cui all'articolo 5.

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

I risultati della verifica vengono riepilogati dalla Sezione ogni dieci giorni in un verbale riassuntivo, in cui si indica il numero complessivo delle firme di cui è stata constatata la regolarità. Ultimata la verifica, viene redatto un verbale finale.

Uno degli esemplari del verbale viene trasmesso immediatamente all'Ufficio centrale presso la Corte di cassazione, l'altro rimane depositato presso la cancelleria della Corte cui appartiene la Sezione.

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Le operazioni di verifica e di computo debbono essere ultimate entro trenta giorni dalla data di costituzione della Sezione. Esse si estendono anche ai fogli di firme depositati dopo la costituzione delle Sezioni, purché entro il termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 7.

ART. 9.

Identico.

ART. 10.

L'Ufficio centrale, sulla base dei verbali che gli pervengono dalle Sezioni circoscrizionali, procede alla determinazione del numero complessivo delle firme dichiarate regolari.

Quando è raggiunto il numero di cinquecentomila richiedenti, l'ufficio ne dà atto con ordinanza e sospende le operazioni di computo. La ordinanza è immediatamente comunicata alla Presidenza della Repubblica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Presidente della Corte di cassazione e a tutti i Presidenti delle Corti d'appello della Repubblica, che sospendono le operazioni di verifica e di computo che siano eventualmente ancora in corso.

Se non risulta raggiunto il minimo suddetto, l'Ufficio dà atto del mancato raggiungimento con propria ordinanza, con le modalità e gli effetti previsti dall'articolo 6.

ART. 10.

Identico.

ART. 11.

La richiesta di *referendum* popolare da parte dei Consigli regionali, a termini dell'articolo 75 della Costituzione, deve essere deliberata con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

In caso di richiesta di *referendum* da parte di un Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio stesso provvede all'immediato invio di due copie del verbale del Consiglio alla cancelleria della Corte di cassazione.

Il Presidente della Corte di cassazione costituisce, a termini del precedente articolo 5, comma 2°, l'Ufficio centrale per il *referendum* popolare, il quale verifica che sia raggiunto il numero minimo di cinque Consigli regionali richiedenti. In caso positivo ne dà atto con ordinanza, che viene immediatamente comunicata alla Presidenza della Repubblica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Presidente della Corte di cassazione.

Ai fini del raggiungimento del numero minimo di cinque richieste, l'Ufficio tiene conto di tutte le richieste pervenute entro tre mesi

ART. 11.

Identico.

dal giorno nel quale è pervenuta la prima. Nel caso che entro tale termine non risulti raggiunto il numero suddetto, l'Ufficio dà atto del mancato raggiungimento, con propria ordinanza, che viene affissa nell'albo della Corte di cassazione e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Le relative richieste perdono efficacia. La procedura di richiesta del *referendum* non può essere rinnovata, se non sia decorso almeno un anno dalla costituzione dell'Ufficio, di cui al terzo comma del presente articolo.

ART. 12.

L'ordinanza di cui al secondo comma dell'articolo 10 o al terzo comma dell'articolo 11 deve essere immediatamente comunicata al Presidente della Corte costituzionale, ai fini del giudizio sull'ammissibilità della richiesta di *referendum*.

Il Presidente della Corte costituzionale, dopo la comunicazione dell'ordinanza di cui al comma precedente, assegna un termine non superiore a quindici giorni per la presentazione di eventuali memorie da parte del rappresentante del Governo nonché dei legittimati alla rappresentanza in giudizio, di cui all'articolo 4, o dei Consigli regionali.

Trascorso tale termine, il Presidente della Corte costituzionale nomina un giudice per l'istruzione e la relazione e convoca la Corte per la discussione entro i successivi dieci giorni.

La sentenza deve essere comunicata alla Presidenza di ciascuna delle Camere, alla Presidenza del Consiglio e al Presidente dell'Ufficio centrale per il *referendum* popolare.

Qualora la sentenza dichiari inammissibile la richiesta di *referendum*, l'Ufficio centrale ne dà atto con sua ordinanza, che viene affissa all'albo della Corte di appello di Roma e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*. La richiesta di *referendum* non può essere ripresentata.

ART. 12.

Identico.

ART. 13.

Il *referendum* è indetto con decreto del Presidente della Repubblica entro dieci giorni dall'emanazione della sentenza di cui all'articolo 12 della presente legge.

La data di effettuazione del *referendum* deve essere fissata in un giorno compreso tra il novantesimo ed il centottantesimo succes-

ART. 13.

Identico.

sivo alla data del decreto di indizione. Non potrà però effettuarsi un *referendum* se non sia decorso almeno un anno dalla data di ultima convocazione dei comizi elettorali per la elezione di una delle Camere, o dalla data di effettuazione di un altro *referendum*.

Qualora siano stati richiesti più *referendum* fino a tre per l'abrogazione di leggi diverse, essi si svolgono contemporaneamente con unica convocazione di elettori per il medesimo giorno. A tale fine l'indizione del *referendum* può essere ritardata fino a quindici giorni oltre il termine previsto dal primo comma, se per altro *referendum* sia stata emessa l'ordinanza prevista dal secondo comma dell'articolo 10 o dal terzo comma dell'articolo 11.

Non potendo svolgersi più di tre *referendum* in una medesima convocazione di elettori, gli altri *referendum* eventualmente richiesti per l'abrogazione di altre leggi saranno rinviati alle successive convocazioni, stabilendosi un ordine di precedenza secondo la data delle ordinanze di cui al secondo comma dell'articolo 10 e al terzo comma dell'articolo 11.

SEZIONE II.

Svolgimento del referendum.

ART. 14.

Entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice il *referendum*, a cura del sindaco, sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, che devono essere consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno da quello di pubblicazione del decreto stesso. Il certificato indica la provincia, il comune, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo, il giorno e l'ora della votazione, e reca un tagliando, che è staccato dal Presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto.

ART. 15.

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, quattro scrutinatori e un segretario, nominati secondo le norme del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

ART. 16.

Le schede per il *referendum* sono di carta consistente, di tipo unico: sono fornite dal Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello riprodotto nelle ta-

SEZIONE II.

Svolgimento del referendum.

ART. 14.

Identico.

ART. 15.

Identico.

ART. 16.

Identico.

belle *A* e *B* allegate alla presente legge. Nella faccia interna si presentano divise verticalmente in tre sezioni, delle quali la centrale contiene l'indicazione degli estremi e del titolo della legge di cui è chiesta l'abrogazione; nella sezione posta a sinistra è scritta, in colore, la parola « abrogazione », e in quella a destra sono scritte, in nero, le parole « non abrogazione ».

Nel caso che il *referendum* debba svolgersi per due o tre leggi ai termini del 3° comma dell'articolo 13, all'elettore, all'atto del suo ingresso in cabina, vengono consegnate due o tre schede di colore diverso, una per ciascuna delle leggi sottoposte a *referendum*.

L'elettore esprime il voto favorevole alla abrogazione apponendo un segno nella sezione posta a sinistra della scheda; quello contrario apponendo un segno nella sezione posta a destra.

Nel caso che non vengano apposti segni nelle sezioni laterali, il voto non è valido.

ART. 17.

Le funzioni attribuite dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati all'Ufficio centrale circoscrizionale sono esercitate dal Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia, per i comuni compresi in quest'ultima.

Il Tribunale procede, con l'intervento di tre magistrati, dei quali uno presiede, nominati dal Presidente, entro venti giorni dal decreto che indice il *referendum*. Sono nominati eventualmente anche magistrati supplenti per sostituire i predetti in caso di impedimento.

Sulla base dei verbali di scrutinio, che gli vengono trasmessi dagli uffici elettorali, il Tribunale dà atto del numero degli elettori aventi diritto a partecipare alla votazione nella provincia, del numero complessivo di elettori che hanno votato e dei conseguenti risultati del *referendum* nella provincia stessa.

Delle operazioni e della conseguente determinazione di risultato è redatto apposito verbale in duplice esemplare, dei quali uno resta depositato presso il Tribunale medesimo, e l'altro viene inviato, per mezzo di corriere speciale, alla Corte di cassazione, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici elettorali e ai documenti annessi.

ART. 18.

La Corte di cassazione, in pubblica adunanza, presieduta dal primo presidente e costituita da due presidenti di sezione e quattro

ART. 17.

Identico.

ART. 18.

Identico.

consiglieri, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici per il *referendum*, e comunque non oltre i quindici giorni dall'effettuazione di esso, procede, con intervento del procuratore generale, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti favorevoli e dei voti contrari all'abrogazione della legge, e alla conseguente proclamazione dei risultati del *referendum*.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere capo della Cassazione, che redige il verbale delle operazioni in quattro esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della Corte stessa, e gli altri sono trasmessi rispettivamente alle due Camere e al Ministro di grazia e giustizia.

ART. 19

Sulle proposte e sui reclami relativi alle operazioni di *referendum* presentati, entro tre giorni dalla data di chiusura delle operazioni di cui all'articolo 17, ai tribunali indicati nell'articolo medesimo, o alla Corte di cassazione, decide quest'ultima, nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima dell'accertamento ivi previsto, al fine della determinazione dei voti validi da considerare nel computo.

ART. 19.

Identico.

ART. 20.

Qualora il risultato del *referendum* sia favorevole alla abrogazione, dopo la trasmissione al Ministro di grazia e giustizia del verbale delle operazioni di cui all'articolo 18, il Presidente della Repubblica con proprio decreto dichiara l'avvenuta abrogazione della leggo o dell'altro atto avente forza di legge o delle singole disposizioni di essi, che hanno formato oggetto del *referendum*.

Il decreto è pubblicato immediatamente nella *Gazzetta Ufficiale* e inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

ART. 20.

Identico.

ART. 21.

L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di cui all'articolo precedente nella *Gazzetta Ufficiale*. Il Presidente della Repubblica può peraltro nel decreto stesso ritardare l'entrata in vigore della legge di abrogazione per un termine non superiore a trenta giorni dalla pubblicazione.

ART. 21.

Identico.

ART. 22.

Nel caso che il risultato del *referendum* sia contrario all'abrogazione, di tale risultato è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* e non può proporsi richiesta di *referendum* per l'abrogazione della medesima legge, o atto avente forza di legge, o singole disposizioni, prima che siano trascorsi 3 anni.

ART. 22.

Identico.

ART. 23.

Per ciò che non è regolato dai precedenti articoli si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico per la elezione della Camera dei deputati.

ART. 23.

Identico.

ART. 24.

Le operazioni di *referendum* sono sospese se, in qualunque momento compreso tra la comunicazione di cui all'articolo 5 e la data di effettuazione del *referendum*, la legge o l'atto avente forza di legge o le singole disposizioni di essi, cui il *referendum* si riferisce, vengono abrogati.

La sospensione è disposta con ordinanza dell'Ufficio centrale, da comunicarsi a sensi dell'articolo 10, se l'abrogazione intervenga prima dell'indizione del *referendum*. È disposta con ordinanza della Corte di cassazione, nella composizione di cui all'articolo 18, se l'abrogazione intervenga successivamente.

ART. 24.

Identico.

CAPO II.

REFERENDUM PER L'APPROVAZIONE DELLE LEGGI DI REVISIONE DELLA COSTITUZIONE E DELLE ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI

CAPO II.

REFERENDUM PER L'APPROVAZIONE DELLE LEGGI DI REVISIONE DELLA COSTITUZIONE E DELLE ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI

ART. 25.

Quando le Camere abbiano approvato una legge di revisione della Costituzione o altra legge costituzionale, i rispettivi Presidenti, nella comunicazione al Governo dell'approvazione della legge, debbono indicare se questa sia avvenuta con la maggioranza prevista dal comma primo o con quella prevista dal comma terzo dell'articolo 138 della Costituzione.

ART. 25.

Identico.

ART. 26.

Nel caso che l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza prevista dal comma primo dell'articolo 138 della Costituzione, il Governo deve provvedere all'immediata pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale* con il ti-

ART. 26.

Identico.

tolo: « Testo di legge costituzionale approvato dalle Camere a maggioranza assoluta in seconda votazione », completato dall'indicazione del contenuto della legge stessa e preceduto dall'avvertimento che, entro tre mesi, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda a *referendum* popolare.

Il testo suddetto deve essere inserito nella *Gazzetta Ufficiale* distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione.

ART. 27.

Quando entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione prevista nell'articolo precedente non sia stata avanzata domanda di *referendum*, o la domanda sia stata avanzata da un numero di richiedenti inferiore al minimo previsto dall'articolo 138, comma secondo, della Costituzione, il Presidente della Repubblica provvede alla promulgazione della legge, e si procede alle normali formalità di « visto » e pubblicazione previste per le altre leggi.

ART. 28.

Quando vi sia domanda di *referendum* da parte degli elettori o dei Consigli regionali, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste nel capo precedente per le richieste di *referendum* di aprogazione delle leggi e degli atti aventi valore di legge.

All'inizio di ogni foglio per le firme dei richiedenti deve essere ripetuta a stampa o con stampigliatura l'indicazione della legge costituzionale che si vuole sottoporre a *referendum* e della data e del numero della *Gazzetta Ufficiale* nel quale è avvenuta la pubblicazione prevista dall'articolo 26.

Le richieste di elettori o di Consigli regionali nel numero e nel termine previsti dall'articolo 138, comma secondo, della Costituzione, debbono essere presentate rispettivamente alle Corti di appello a norma dell'articolo 4 e alla Corte di cassazione a norma dell'articolo 11.

L'ordinanza con cui l'Ufficio centrale dà atto del mancato raggiungimento, entro il termine suddetto, del numero minimo di richieste, in sede di computo preventivo ai sensi del secondo comma dell'articolo 6 o in sede di computo finale ai sensi dell'articolo 10, ultimo comma o dell'articolo 11, penultimo comma, è immediatamente comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e si applica il precedente articolo 27.

ART. 27.

Identico.

ART. 28.

Identico.

ART. 29.

La domanda di *referendum* da parte di un quinto dei membri di una Camera viene trasmessa dal Presidente della Camera stessa direttamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 29.

Identico.

ART. 30.

Il *referendum* popolare è indetto con decreto del Presidente della Repubblica dopo l'invio dalla Presidenza del Consiglio della domanda di cui all'articolo precedente o dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum* popolare attestante, ai sensi degli articoli 10 e 11, la regolarità della richiesta di *referendum* da parte degli elettori o dei Consigli regionali.

L'indizione del *referendum* è effettuata a termini dell'articolo 13. È in facoltà del Presidente della Repubblica derogare alle prescrizioni ivi contenute circa l'intervallo minimo da precedenti consultazioni elettorali.

ART. 30.

Identico.

ART. 31.

Le disposizioni previste nella sezione seconda del precedente capo per lo svolgimento del *referendum* di abrogazione delle leggi e la proclamazione dei risultati si applicano anche al *referendum* previsto dal presente capo.

Le schede di votazione sono conformi a quelle descritte dall'articolo 16, con la differenza che nella sezione sinistra sono iscritte le parole « non approvazione » e nella sezione destra la parola « approvazione ». Il testo della legge da approvare è identificato con la indicazione del suo titolo e della *Gazzetta Ufficiale*, nella quale è avvenuta la pubblicazione di cui all'articolo 26.

Le caratteristiche essenziali delle schede stesse sono conformi al modello riprodotto nelle tabelle *C* e *D* allegate alla presente legge.

L'elettore esprime il voto favorevole alla approvazione della legge apponendo un segno nella sezione posta a destra della scheda; quello contrario apponendo un segno nella sezione posta a sinistra.

ART. 31.

Identico.

ART. 32.

Se il risultato del *referendum*, proclamato dalla Corte di cassazione, sia nel senso dell'approvazione della legge, il Governo promuove immediatamente la promulgazione della medesima da parte del Presidente della Repubblica.

ART. 32.

Identico.

ART. 33.

Nel caso che il risultato del *referendum* sia sfavorevole all'approvazione della legge, si dà notizia del risultato medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* e la legge si considera non approvata.

CAPO III.

INIZIATIVA DEL POPOLO NELLA FORMAZIONE DELLE LEGGI

ART. 34.

La proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, dei progetti di legge ai sensi dell'articolo 71, comma secondo, della Costituzione, deve essere presentata, corredata dalle firme degli elettori proponenti, al Presidente di una delle due Camere del Parlamento.

Spetta a tale Camera provvedere alla verifica ed al computo delle firme dei richiedenti al fine di accertare la regolarità della richiesta.

Possono essere proponenti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

ART. 35.

Si applicano, per ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla proposta, le disposizioni degli articoli 2 e 3.

I fogli recanti le firme debbono riprodurre a stampa il testo del progetto.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 36.

Le spese per lo svolgimento delle operazioni di cui ai capi I e II della presente legge, attinenti ai *referendum* popolari, sono a carico dello Stato. Il Ministro del tesoro è autorizzato a stanziare le somme all'uopo occorrenti.

ART. 37.

Le disposizioni penali contenute nel titolo VII del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e quelle riguardanti l'adempimento del dovere del voto si applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente legge.

ART. 33.

Identico.

CAPO III.

INIZIATIVA DEL POPOLO NELLA FORMAZIONE DELLE LEGGI

ART. 34.

Identico.

ART. 35.

Identico.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 36.

Identico.

ART. 37.

Identico.

Le disposizioni previste dall'articolo 79 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati si applicano ai sindaci che non abbiano adempiuto all'obbligo di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della presente legge.

Le sanzioni previste dagli articoli 69, 70, 71 e 80 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di *referendum* o per proposte di leggi, di cui alla presente legge, o voti o astensioni di voto relativamente ai *referendum* disciplinati nei capi I e II della presente legge.

Le sanzioni previste dall'articolo 77 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all'oggetto del *referendum*.

TABELLA *A*.

	Legge ..... 19....., n.	
Abrogazione	.....	***Non abrogazione***
	.....	

N. B. - Nelle schede da distribuire ai votanti la parola «Abrogazione», posta a sinistra, deve essere stampata in colore rosso.

TABELLA *B*.

Referendum popolare per l'abrogazione di leggi

(*data*)

Provincia di .....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

.....

TIMBRO

TABELLA *C*.

	Legge costituzionale	
Non approvazione		***Approvazione***
	pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* **del** ..... **19**....., **n.**.....	

N. B. - Nelle schede da distribuire ai votanti le parole «Non approvazione», poste a sinistra, devono essere stampate in colore rosso.

TABELLA *D*.

Referendum popolare su leggi costituzionali

(*data*)

Provincia di .....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

.....

TIMBRO